Premiati gli investimenti tecnologici

Rendiconto trimestrale per la verifica degli impegni della società emittente

Il decreto amplia elenco e portata degi tre obblighi previsti dal comma 15 dell'articolo 26 del decreto Rilancio. In particolare, si prevede un primo impegno della società a non deliberare o effettuare - sin dalla data dell'istanza e sino all'integrale rimborso - distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non procedere al rimborso di finanziamenti soci. Il decreto include ora anche il divieto di rimborso anticipato di debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli strumenti finanziari ovvero modifiche alle clausole di subordinazione di tali debiti, includendo anche le delibere di riduzione del capitale sociale diverse da quelle obbligatorie per legge.

Confermato l'obbligo di destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, con previsione di accredito delle somme su un conto dedicato.

Ultimo impegno è un rendiconto periodico che consenta la verifica degli impegni della società emittente, che il decreto prevede con cadenza trimestrale, anche ai fini del rispetto delle condizioni e dei termini del prestito. Le informazioni dovranno essere opportunamente asseverate, presumibilmente da parte del revisore contabile e/o dell'organo di controllo. Prevista poi una tempestiva comunicazione al Gestore di eventuali eventi pregiudizievoli significativi ovvero di modifiche di condizioni finanziarie, patrimoniali o commerciali (sarebbe stato preferibile economiche) che possano determinare l'insorgere di uno stato di crisi o di insolvenza, rilevanti ai fini della legge fallimentare o del codice della crisi di imprese e dell'insolvenza. Il decreto sostanzialmente richiede alla società emittente l'attivazione di un allerta specifico destinato proprio al gestore, presumibilmente per attivare la clausola di rimborso anticipato.

Il decreto introduce infine nuovi obblighi: il divieto di costituzione di patrimoni destinati (evento infrequente) e soprattutto un diritto di veto di Invitalia sulle operazioni straordinarie, quali trasformazioni societarie, fusioni o scissioni, da approvare preventivamente dal Gestore. Apparentemente escluse dal divieto invece le cessioni e gli affitti di azienda e ramo di azienda e i conferimenti, nonché la stipula di mutui di importo rilevante.

Non tutte le imprese teoricamente legittimate ad emettere strumenti finanziari potranno procedere in tal senso, tuttavia: rappresentando debiti garantiti dallo stato, ad essi si applica la sezione 3.2 del Temporary framework.

-Pa. Ri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

